

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37

Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.¹

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 29 giugno 2016, n. 16, 2 ottobre 2018, n. 37, 28 dicembre 2018, n. 53 e 31 maggio 2019, n.15)

(Testo non coordinato con le modifiche di cui alla [l.r. 37/2019](#))

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata piattaforma.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni sulle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1089 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e *nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001²*.
2. *Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.³*
3. *La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione.⁴*

¹ Titolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; precedentemente era così formulato: "Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)". L'art. 1, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce poi le parole "la denuncia degli" con le parole "l'esecuzione di".

² L'art. 3, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "nei successivi decreti ministeriali, ed in particolare, nel decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)" con le parole "nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001".

³ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

⁴ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

Art. 3⁵
(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.p.r.380/2001.
2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.
4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.
5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n.1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.

⁵ **Articolo dapprima modificato dagli artt. 2 e 4 della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "Art. 3 (Autorizzazione sismica) - 1. Chiunque, nel territorio regionale, intende procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi. 2. Per le opere di cui al comma 1, prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione. 3. La denuncia, di cui al comma 1, è inoltrata direttamente al Settore tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. 4. Per gli interventi di cui al comma 1, la denuncia dei lavori deve essere trasmessa dal progettista delle strutture, su delega del committente o del Responsabile unico del procedimento (RUP), nell'ipotesi di opere pubbliche, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 1. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge. 5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla l. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici. 6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001."

Art. 3 bis⁶

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 4

(Denuncia o autorizzazione dei lavori)⁷

1. La denuncia dei lavori e la richiesta di autorizzazione⁸ devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.
2. (abrogato);⁹
2-bis. (abrogato).¹⁰
3. Il Settore¹¹ tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia, le istanze¹² e gli atti progettuali degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3¹³. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito¹⁴.

⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

⁷ Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo originario era così formulato: "(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)".

⁸ L'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "trasmissione del progetto" con le parole "richiesta di autorizzazione".

⁹ Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53. Successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale."

¹⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53; il testo originario era così formulato: "2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2".

¹¹ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

¹² Parole inserite dall'art. 5, comma 1, lett. d), numero 1), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

¹³ Parole inserite dall'art. 5, comma 1, lett. d), numero 2), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

¹⁴ L'art. 5, comma 1, lett. d), numero 3), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria" con le parole "l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito".

3-bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione.¹⁵

4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001¹⁶.
5. (abrogato);¹⁷
6. (abrogato);¹⁸
7. (abrogato);¹⁹
8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci²⁰ a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto ed allegati)

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001²¹, e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati al regolamento regionale.
2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:
 - a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;

¹⁵ Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. e), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

¹⁶ L'art. 5, comma 1, lett. f), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge" con le parole "dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001".

¹⁷ Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "5. L'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della l. 64/1974 e all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche."

¹⁸ Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37. Successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Settore tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi¹⁸ del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare."

¹⁹ Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Settore tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001."

²⁰ L'art. 5, comma 1, lett. h), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata," con le parole "Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci".

²¹ L'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "e delle altre norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, decreti ministeriali, normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni" con le parole "della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001".

- b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
 - c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.²²
3. Se l'intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 6 (Verifiche)

1. Il Settore²³ tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,²⁴ elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.
3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
 - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001;
 - 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;

²² **Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi interamente sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e che tale progetto è corrispondente a quello presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale."

²³ **L'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

²⁴ **L'art. 7, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali"** **con le parole "della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,".**

- b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
 - 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.²⁵
- 3 bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.²⁶
- 3 ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
 - b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001;**²⁷
 - c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.
- 3 quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.²⁸
4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.²⁹

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Settore³⁰ tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.

²⁵ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; il testo originario era così formulato:** "3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali."

²⁶ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

²⁷ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, modifica la lett. b), aggiungendo dopo le parole "tenerne conto" le parole "**in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001". La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37, limitatamente alla parte in cui introduce il presente comma 3 ter, lett. b); con la stessa sentenza è dichiarata inoltre l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

²⁸ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

²⁹ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; il testo originario era così formulato:** "4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale."

³⁰ **L'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

Art. 8

(Relazione a struttura ultimata)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001, deve depositare presso il Settore³¹ tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche *per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione*³².
2. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto il visto di deposito del Settore³³ tecnico regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.

Art. 9

(Collaudo statico)

1. Il collaudo statico deve essere eseguito *per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/ 2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r.380/2001*³⁴.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al Settore³⁵ tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal regolamento regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente.

Art. 10

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Settore³⁶ tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, nonché del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2003, n. 326. L'istanza di condono presentata al comune, deve essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla legislazione di cui al comma 1, dai successivi decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in

³¹ L'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

³² L'art. 8, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "in materia" con le parole "per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione".

³³ L'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

³⁴ L'art. 9, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "anche se non concernente l'articolo 7 della l. 1086/1971 e l'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal D.M. 14 gennaio 2008" con le parole "per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/ 2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r.380/2001".

³⁵ L'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

³⁶ L'art. 2, comma 1, lett. g), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

possesso dei requisiti di legge. Il certificato, in conformità a quanto previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto secondo la normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

Art. 11 (Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare, *per come stabilito dal regolamento di attuazione*,³⁷ la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r. e dell'articolo 28 l. 64/1974.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,³⁸ il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001, dalle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,³⁹ e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,⁴⁰ il direttore dei lavori deve trasmettere al *Settore*⁴¹ tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

Art. 12 (Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che *la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni*

³⁷ L'art. 10, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 **sostituisce le parole "nel proprio certificato di collaudo" con le parole "***per come stabilito dal regolamento di attuazione***",**

³⁸ L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 **sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001",**

³⁹ L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 **sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001",**

⁴⁰ L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 **sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001",**

⁴¹ L'art. 2, comma 1, lett. h), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 **sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

dell'articolo 3⁴². Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 del d.p.r. 380/2001⁴³ se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3⁴⁴. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Servizio tecnico regionale.

3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III del d.p.r. 380/2001.

Art. 13

(Utilizzazione degli edifici)

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è subordinato, tra l'altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 9 e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11⁴⁵.

Art. 14

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
3. *Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.*⁴⁶
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 15

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione e/o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Settore⁴⁷ tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile del 16 aprile 2002, n. 19, art.

⁴² **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 1), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale" con le parole "la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3".**

⁴³ **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 2), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 inserisce le parole "del d.p.r. 380/2001".**

⁴⁴ **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 3), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce la parola "autorizzato" con le parole "di cui al predetto articolo 3".**

⁴⁵ **Parole aggiunte dall'art. 11, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

⁴⁶ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 giugno 2016, n. 16; precedentemente così recitava: "3. Gli enti territoriali verificano l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 24, l. 64/1974."**

⁴⁷ **L'art. 2, comma 1, lett. j), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

- 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), e, successivamente, nel rispetto del Quadro territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore⁴⁸ tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e per come successivamente specificato nel regolamento regionale di attuazione.

Art. 16

(Attuazione procedure)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3, per le quali denuncia e progetto risultano acquisiti al protocollo del Settore⁴⁹ tecnico regionale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione continuano ad applicarsi le modalità stabilite dalla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e dal regolamento regionale 28 giugno 2012, n. 7 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009". Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009), fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale emana, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.
2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'articolo 1 e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova piattaforma di cui all'articolo 1, è prorogato *fino al 31 dicembre 2016*⁵⁰ il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 30.12.2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014), di modifica della l.r. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione sono abrogate:
- a) la l.r. 35/2009;
 - b) il regolamento regionale 7/2012.

Art. 19

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

⁴⁸ L'art. 2, comma 1, lett. j), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

⁴⁹ L'art. 2, comma 1, lett. k), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

⁵⁰ L'art. 2, comma 1, l.r. 29 giugno 2016, n. 16 sostituisce le parole "di sei mesi, decorrenti dall' 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016" con le parole "fino al 31 dicembre 2016".

Art. 20

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 21⁵¹

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo regolamento regionale di cui all'articolo 16, comma 1, ad esclusione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, che, invece, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

⁵¹ **Il regolamento attuativo della presente legge - regolamento regionale n. 15/2016, riguardante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica, di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015" - è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2016 e pubblicato sul BURC n. 117 del 30 novembre 2016. L'entrata in vigore del predetto regolamento, ai sensi del suo art. 21, è fissata al 01/01/2017.**